Interventi di inclusione scolastica studentesse e studenti con bisogni educativi speciali dell'istruzione scolastica paritaria

Modificazione della deliberazione n. 1585 di data 1 settembre 2023 Delibera n. 595 del 29/04/2025

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, articoli 76 e 77. Modificazione della deliberazione n. 1585 di data 1 settembre 2023 recante criteri e modalità per la determinazione dei contributi per la realizzazione di interventi di inclusione scolastica delle studentesse e degli studenti con bisogni educativi speciali dell'istruzione scolastica paritaria a partire dall'anno scolastico 2023/2024.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 595 Prot. n. 11/2025-D
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, articoli 76 e 77. Modificazione della deliberazione n. 1585 di data 1 settembre 2023 recante criteri e modalità per la determinazione dei contributi per la realizzazione di interventi di inclusione scolastica delle studentesse e degli studenti con bisogni educativi speciali dell'istruzione scolastica paritaria a partire dall'anno scolastico 2023/2024.
Il giorno 29 Aprile 2025 ad ore 08:45 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del VICEPRESIDENTE FRANCESCA GEROSA
Presenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI
Assenti: PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2025-S167-00040

Il Relatore comunica,
l'articolo 8 della LP 7 agosto 2006, n. 5 (di seguito "legge provinciale sulla scuola") stabilisce che il sistema educativo provinciale provveda alla realizzazione del servizio educativo attraverso le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, le istituzioni scolastiche e formative provinciali, le istituzioni scolastiche e formative paritarie.
La predetta legge provinciale sulla scuola, all'articolo 76, comma 5, prevede che la Provincia possa concedere contributi, per il sostegno delle studentesse e degli studenti con bisogni educativi speciali, alle istituzioni scolastiche paritarie in possesso dei requisiti previsti dal comma 4 del medesimo articolo, in misura non superiore ai parametri previsti per le istituzioni scolastiche provinciali. L'articolo 77 prevede inoltre che la Provincia possa estendere tale tipologia di contributi anche alle scuole, di ogni ordine e grado, a indirizzo

pedagogico-metodologico steineriano operanti in provincia di Trento, associate alla federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia.
Il regolamento di attuazione dei sopra citati articoli 76 e 77 della legge provinciale sulla scuola, emanato con DPP 1° ottobre 2008, n. 42-149/Leg, concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, stabilisce agli articoli 15 e 19 che la Giunta provinciale individui annualmente i criteri e l'entità delle risorse finanziarie da destinare a copertura della spesa per il sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali.
Con deliberazione n. 1585 del 1 settembre 2023 la Giunta provinciale ha approvato i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi per la realizzazione di interventi per l'inclusione scolastica delle studentesse e degli studenti con bisogni educativi speciali dell'Istruzione scolastica paritaria a partire dall'anno scolastico 2023-24. In particolare tali criteri, al punto 2 dell'allegato parte integrante, prevedono che Il fondo per la concessione dei contributi per il sostegno delle studentesse e degli studenti con bisogni educativi speciali possa ammontare al massimo al 13%
delle risorse finanziarie stanziate sul competente capitolo di bilancio provinciale. Inoltre, sempre al citato punto 2 dell'allegato, si prevede la quantificazione di un parametro "quota contributo inclusione" pari all'importo massimo di 14.000 euro, tenuto conto del limite del medesimo parametro per le istituzioni scolastiche provinciale ai sensi del citato articolo 76 comma 5 della legge sulla scuola.
Con riferimento a quest'ultimo parametro si rappresenta che nell'anno scolastico 2024-2025 le assegnazioni per le istituzioni scolastiche e formative provinciali sono state influenzate da almeno due fattori.
Da un lato con deliberazione n. 2217 di data 23 dicembre 2024 la Giunta provinciale ha ridefinito l'importo massimo orario riconosciuto alle istituzioni scolastiche provinciali a seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale e provinciale per le cooperative sociali (che rappresentano la maggior parte dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi di inclusione scolastica assistenziale ed educativa). In particolare l'importo orario di 28 euro è stato portato a 30 euro a decorrere dal mese di settembre 2024 e a 32 euro a decorrere dal mese di gennaio 2025, con un aumento proporzionale al numero di settimane convenzionalmente utilizzate per le assegnazioni (14
per il periodo settembre-dicembre e 19 per il periodo gennaio-giugno) pari a 3,15 euro.
In secondo luogo la deliberazione della Giunta provinciale n. 1110 di data 19 luglio 2024 ha chiarito che gli importi di finanziamento orario di cui trattasi sono da intendersi al netto di Iva, se dovuta ai sensi di legge.
Sulla base dei dati acquisiti dalle istituzioni provinciali per l'anno scolastico 2024-
2025 si può rilevare come il 63% dei servizi acquisiti siano risultati soggetti ad IVA (pari di norma al 5%).
Applicando tale percentuale all'ammontare di 28 euro incrementato di 3,15 euro, come sopra riportato, risulta un ulteriore aumento unitario di 0,98 euro che porta quindi l'aumento orario complessivo a 4,13 euro, pari complessivamente al 14,75% calcolato sull'importo originario di 28
euro.

Alla luce di questo aumento orario può conseguentemente essere ridefinito il parametro studente di 14.000 euro sopra indicato, portandolo all'importo arrotondato di 16.000 euro.
A seguito di questa ridefinizione si ritiene di dover anche rivedere l'importo massimo delle risorse finanziarie stanziate sul competente capitolo del bilancio provinciale da destinare agli studenti con bisogni educativi speciali (cd "Fondo per la concessione dei contributi per il sostegno delle studentesse e degli studenti con bisogni educativi speciali"- di seguito Fondo), aumentandolo dal 13
al 15%.
La citata delibera 1585/23, al medesimo punto 2 dell'allegato, prosegue inoltre precisando che l'entità del fondo è calcolata considerando gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie alla data del 31 ottobre. Analogamente al punto 3 del predetto allegato, si prevede che il contributo venga definito considerando il numero di studenti con disabilità certificati ai sensi della legge 104/92, iscritti presso ciascuna scuola così
come rilevati dall'anagrafe unica degli studenti alla data del 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.
Si deve peraltro evidenziare che nel corso dell'anno scolastico il numero di studenti in possesso di questa certificazione tende ad aumentare, in relazione alle tempistiche di acquisizione della stessa,

non sempre disponibile ad inizio anno scolastico. Si ritiene pertanto opportuno ridefinire la data da prendere a riferimento per il calcolo del fondo e per l'assegnazione alle singole istituzioni scolastiche paritarie, considerando congrua la data del 31 dicembre.
La predetta delibera n. 1585/23 prevede inoltre al punto 3.2 dell'allegato che il contributo per il servizio di facilitazione e lettorato per gli studenti con disabilità visive e uditive sia calcolato sulla base di una quota oraria pari a 31,50 euro omnicomprensivi, precisando che tale quota orario non è
superiore al valore applicato alle istituzioni scolastiche provinciali e sarà ridefinita in relazione al variare della quota oraria suddetta per le istituzioni scolastiche provinciali.
Con la sopra citata delibera n. 2217 di data 23 dicembre 2024 la Giunta provinciale, tenuto conto dei rinnovi contrattuali di cui sopra per le cooperative sociali, ha ridefinito il costo orario in 33,00
euro a partire dal mese di settembre 2024 e 35,00 euro a partire dal primo gennaio 2025. L'aumento proporzionale al numero di settimane convenzionalmente utilizzate per le assegnazioni come sopra riportate ammonta a 2,65 euro, portando l'importo a 34,15 euro. Anche in tal caso viene inoltre in rilievo la delibera n. 1110/24 che ha previsto il riconoscimento dell'IVA se dovuta. Si propone pertanto di modificare l'importo di 31,50 euro riportato nella citata deliberazione n. 1585/23
aggiornandolo all'importo arrotondato di 34,15 e precisando il riconoscimento dell'IVA se dovuta (in quanto rimane a carico dell'istituzione scolastica).
Infine con deliberazione 2135 del 23 dicembre 2024 la Giunta provinciale ha assegnato alle istituzioni scolastiche e formative provinciali un finanziamento per progetti di inclusione di studentesse e studenti con minorazioni della vista e dell'udito. Si propone, per l'anno scolastico 2024/2025, di adottare un'analoga misura per ciascun ente gestore di scuola paritaria, nel limite del Fondo. Si propone pertanto di approvare l'allegato 2) riportante i criteri di quantificazione di tale finanziamento, definiti in analogia con i criteri approvati con l'Allegato 4) della suddetta deliberazione 2135/2024, tenendo conto di alcune particolarità dei finanziamenti alle scuole paritarie. Si propone di demandare al competente Servizio istruzione l'assegnazione del finanziamento a ciascun ente gestore, successivamente all'approvazione del provvedimento di riparto del capitolo 252150 con la quantificazione del suddetto Fondo. In relazione a tale intervento si propone di consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di presentare la domanda prevista dall'art. 15 del D.D.P. 1 ottobre 2008, n 42-149/leg entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento.

Acquisiti i pareri positivi di conformità da parte del Dipartimento affari finanziari e Umst pianificazione, europa e pnrr ai sensi della deliberazione n. 6 di data 15 gennaio 2016 .
Tutto ciò premesso LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- vista la legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006;
- visto il D.P.P. 1 ottobre 2008, n 42-149/leg;
- preso atto che, per gli interventi derivanti dall'adozione dei criteri e delle modalità di cui al presente provvedimento, non è necessario acquisire il Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 come modificato con il Decreto legge 16 luglio 2020 n. 7;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2024-25 la deliberazione n. 1585 di data 1 settembre 2023 concernente "criteri e modalità
per la determinazione dei contributi per la realizzazione di interventi di inclusione scolastica delle studentesse e degli studenti con bisogni educativi speciali dell'istruzione scolastica paritaria a partire dall'anno scolastico 2023/2024",
a) sostituendo al punto 2) dell'allegato parte integrante e sostanziale:
• l'importo di 14.000 con l'importo di 16.000,
• la percentuale del 13% con la percentuale del 15%,
• le parole "definito sulla base dell'analisi storica dei contributi concessi alle istituzioni scolastiche paritarie nell'ultimo triennio utile" con le parole "definito sulla base dell'analisi storica dei contributi concessi alle

istituzioni scolastiche paritarie nell'ultimo triennio utile così come rivisto alla luce degli incrementi riconosciuti alle istituzioni scolastiche provinciali",
• le parole "Tale limite risulta rispettato per l'anno scolastico 2023/2024" con le parole "Tale limite risulta rispettato per l'anno scolastico 2024/2025";
b) sostituendo al punto 3.2) dell'allegato parte integrante e sostanziale le parole "pari ad euro 31,50 onnicomprensivi, così come individuata negli anni scolastici precedenti"
con le parole "pari ad euro 34,15 oltre IVA se dovuta";
c) sostituendo al punto 2) e al punto 3) dell'allegato parte integrante e sostanziale la data del 31 ottobre con la data del 31 dicembre;
2) di approvare il testo coordinato dei criteri di cui al punto 1, che riporta le modifiche apportate al medesimo punto, come riportato nell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di approvare l'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
riportante i criteri per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche paritarie di un finanziamento per progetti di inclusione di studentesse e studenti con minorazioni sensoriali della vista e dell'udito e per progetti di sensibilizzazione e di promozione dell'inclusione scolastica e sociale di persone con disabilità per l'anno scolastico 2024-25;
4) di dare atto che l'intervento di cui all'allegato 2) trova copertura nelle risorse programmate con deliberazione di data odierna avente ad oggetto "Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5,

articoli 76 e 77. Ripartizione delle risorse finanziarie, in applicazione dei criteri e parametri previsti dalla vigente normativa, a favore dell'istruzione scolastica paritaria per l'esercizio finanziario 2025 - importo di euro 15.012.328,00 sul capitolo 252150 e euro 100.000,00 sul capitolo 252770" nel limite della quantificazione del Fondo per la concessione dei contributi per il sostegno delle studentesse e degli studenti con bisogni educativi speciali pari al 15%
delle risorse finanziarie stanziate sul competente capitolo del bilancio provinciale, a favore dell'istruzione scolastica paritaria, per l'esercizio finanziario di riferimento;
5) di prevedere che le istituzioni scolastiche paritarie possano presentare domanda per il finanziamento di cui al punto 3) entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento;
6) di demandare al competente Servizio istruzione l'assegnazione del finanziamento a ciascun ente gestore, successivamente all'approvazione del provvedimento di riparto con la quantificazione del suddetto Fondo;
7) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale,
avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso;
8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 31-bis della legge provinciale 30 novembre 1992,
n. 23.

Adunanza chiusa ad ore 09:30
Verbale letto, approvato e sottoscritto.